

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **SAVE THE FAMILY A.P.S.** il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36.

L'associazione ha sede legale in PIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9
00145 ROMA.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse

	generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore	\$
	dei propri associati, di loro familiari o di terzi, sono: in base al D.Lgs. 117/2017:	
	lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	fu
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni	SS
	di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	SS
	successive modificazioni; lettera b) interventi e prestazioni sanitarie; lettera c)	Ally
	prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	al
	ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6	SS
	giugno 2001, e successive modificazioni;	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in	
	attività di gruppo per bambini e adolescenti con skills training di	
	abilità sociali, gestione di ansia sociale e di prestazione, ICPS (interpersonal	
	cognitive problem-solving); alfabetizzazione emotiva, educazione razionale-emotiva,	
	sostegno psicologico individuale e attività per genitori in coppia o individualmente	
	con attività di gruppo come analisi funzionale dei comportamenti, problema e	
	metodiche di gestione efficace del comportamento, sostegno psicologico	
	individuale, counseling con assistenti sociali, assistenza legale. L'associazione può	
	esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e	
	limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da	
	parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di	
	raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i	
	sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del	

D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle

a.p.s.. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere

inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla

costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,

l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico

nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è

deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse

generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli

associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la

decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può,

entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è

a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la

categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali

e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e

	controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in	8
	Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il	
	pagamento della quota associativa se prevista, denunciare i fatti che ritiene	SOF me
	censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di rispettare il	
	presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota	SOF SOF SOF SOF
	associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente	
	stabiliti dall'organo competente.	
	ART. 8 - Perdita della qualifica di associato	SOF
	La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può	
	recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo	
	amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo	
	statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata	
	dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni	
	dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro	
	sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.	
	ART. 9 - Gli organi sociali	
	Sono organi dell'associazione: Assemblea degli associati, Organo di	
	amministrazione, Presidente, Organo di controllo, Organo di revisione	
	ART. 10 - L'assemblea	
	L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli	
	associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo	
	sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro	

associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea

è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o

persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata

almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e

l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo

e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è inoltre

convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo

amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le

persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente

e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può

essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica

dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività

dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando

previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla

responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

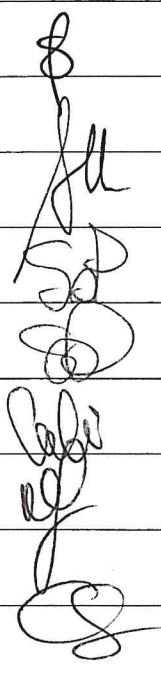
responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera

sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;approva l'eventuale

regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la

fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla

\$
ju
SoP
aa
CO
jo
JS

	legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 12 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o	
	in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa	
	l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno diritto di voto.	
	ART. 13 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di	
	almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e	
	delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con	
	il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	ART. 14 - Organo di amministrazione	
	L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle	
	volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e	
	dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero	
	7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n.	
	5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'organo di amministrazione è	
	validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in	
	cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti	
	tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo	

2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, disciplina l'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

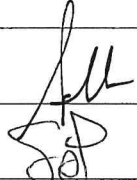
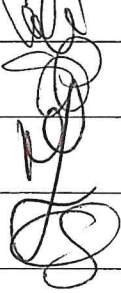
Sap
h

Qb
S

ART. 15 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.



	Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge	
	l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo	  
	all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente	
	sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia	
	impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 16 - Organo di controllo	
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti	
	dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della	
	legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la	
	revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti	
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è	
	formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	Art. 18 - Libri sociali	
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	

a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di

amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,

dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si

riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista,

hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro

15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative,

contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,

attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, partecipazione a bandi e appalti,

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I

beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione,

e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili

che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è

depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

	gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8	
	comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,	
	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per	
	lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità previste.	
	ART. 22 - Bilancio	
	Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di	
	ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle	
	relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta	
	l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto	
	dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il	
	Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.	
	ART. 23 - Bilancio sociale	
	E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 24 - Convenzioni	
	Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni	
	pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate	
	dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e	
	sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.	
	Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede	
	dell'associazione.	
	ART. 25 - Personale retribuito	
	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti	

previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del



terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia (con eliminazione della locuzione o dell'acronimo Onlus) e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Roma,

7/9/2020

Letto firmato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Sig.ra Barbara Sabella

Sig.ra Pamela Lancina

Sig. Salvatore Pirozzi

Sig.ra Cristiana Surletti

Sig.ra Anna Nisticò

Sig. Prisco Stefano

Sig.ra Banzola Cecilia

Balsafelle

Pamela Lancina

Salvatore Pirozzi

Cristiana Surletti

Anna Nisticò

Stefano Prisco

Cecilia Banzola